



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO
Ufficio di Sorveglianza
Il Magistrato

Simone Luerti

TRASMISSIONE ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER LA
QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 58 QUATER C. 4 OP.

nel procedimento di sorveglianza nei confronti di:

██████████ nata in ██████████ il ██████████
*Attualmente detenuta presso la II C.R. di Milano Bollate;
difesa di fiducia dall'Avv. Corrado Limentani del Foro di Milano*

avente per oggetto istanza di permesso premio ex art. 30 ter OP;

in espiazione della pena di cui al seguente titolo esecutivo: cumulo PG Bologna n. 205/2012 SIEP;
pena da espiare: anni 24 di reclusione;
decorrenza pena 1.4.2006; fine pena attuale al 29.8.2027;
reati per cui vi è condanna in esecuzione: concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione da cui è derivata la morte della persona sequestrata, ai sensi dell'art. 630 c. 2 c.p.

vista l'istanza di riconoscimento della c.d. collaborazione impossibile o irrilevante, avanzata dalla detenuta in data 28.9.2018, ai fini di accedere - ai sensi degli artt. 4 bis c. 1 bis e 30 ter OP - ai benefici penitenziari e, in particolare, ai permessi premio (così come da istanza pervenuta in data 2.10.2018);

RITENUTO IN FATTO

La detenuta, con sentenza della Corte di Assise d'Appello di Bologna del 17.6.2011 (divenuta irrevocabile il 13.3.2012), è stata condannata, ai sensi dell'art. 630 c. 2 c.p., alla pena di anni 24 di reclusione per sequestro in concorso a scopo di estorsione, aggravato dalla morte della persona sequestrata, come conseguenza non voluta.

Ad oggi ██████████ ha espiato effettivamente in carcere anni 13 mesi 1 giorno 12 di reclusione, a cui si aggiungono anni 2 mesi 7 giorni 5 di liberazione anticipata.

La detenuta ha chiesto di usufruire del primo permesso premio, da trascorrere presso l'appartamento (sito in Milano, via Giambellino n. 60) dell'Associazione Sesta Opera San Fedele, al fine di coltivare i propri affetti familiari (in particolare con il figlio minore, a cui ██████████ è molto legata). Nell'ultimo aggiornamento della sintesi (in data 20.6.2018) l'équipe formula come ipotesi trattamentale la concessione dei benefici richiesti e la Direzione dell'Istituto (in data 2.10.2018) esprime parere favorevole.

Dai colloqui con l'esperta psicologa è emerso che la detenuta si mostra assolutamente consapevole della gravità del reato, palesando contenuti di profondo dolore nei confronti della vittima e dei suoi familiari, seppur la medesima, distanziandosi da quanto riportato in sentenza, ha sempre negato di aver partecipato alla formulazione del piano di reato, proiettando, invece, la colpa su chi materialmente ha commesso questo grave delitto; nonostante ciò, la detenuta ha sempre manifestato autentici sentimenti di colpa rispetto al reato per cui si trova ristretta.

Si specifica che il reato per cui [redacted] ristretta è un fatto che, per la crudezza e violenza delle azioni criminali, ha avuto notevole rilevanza mediatica: la detenuta è stata ritenuta colpevole di aver preso parte, in concorso con il suo ex convivente [redacted] con [redacted] alla pianificazione del rapimento del piccolo [redacted], il piano criminale era stato organizzato allo scopo di estorcere denaro alla famiglia per la liberazione [redacted], ma si è poi concluso con la morte di quest'ultimo, ucciso [redacted] e [redacted] immediatamente dopo il rapimento, per evitare di venire scoperti dalle forze dell'ordine impegnate nelle ricerche del piccolo. Mentre i due correi hanno ammesso le proprie responsabilità circa l'ideazione e la commissione del fatto anche omicidiario, [redacted] ha sempre affermato di non avere mai condiviso il piano criminale fino all'uccisione del piccolo (come del resto confermato anche in fase di cognizione [redacted] salvo poi ritrattare nelle fasi finali del processo, accusando anche la ex compagna). Infatti, i due uomini sono stati condannati all'ergastolo per avere cagionato (dolosamente) la morte del sequestrato, ai sensi dell'art. 630 c. 3 c.p.; mentre la donna è stata condannata alla pena della reclusione di anni 24 per avere cagionato la morte della vittima, come conseguenza non voluta del sequestro, ai sensi dell'art. 630 c. 2 c.p..

Ciò premesso in fatto, deve affrontarsi la questione preliminare di ammissibilità dell'istanza avanzata dalla detenuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 58 *quater* c. 4 OP.

Nella suddetta istanza in data 2.10.2018 la detenuta, dopo aver asserito la sua totale estraneità da contesti di criminalità organizzata ed altresì l'evidente impossibilità di una sua collaborazione "attiva" (*"in quanto i fatti a me ascritti sono stati integralmente accertati con sentenza passata in giudicato. Inoltre il mio ruolo, così come accertato in sentenza, è stato di secondo piano e nulla potrei comunque ulteriormente riferire in ordine a un episodio ormai definitivamente accertato"*), sosteneva sussistessero i termini di legge per poter accedere ai permessi premio; ciò – a suo dire – perché il reato ascrittore (art. 630 c. 2 c.p.) non rientrerebbe tra quelli previsti dall'art. 58 *quater* c. 4 OP. In particolare, la condannata, citando la sentenza della Corte Costituzionale n. 149/2018, ha ritenuto che il richiamo operato dall'art. 58 *quater* c. 4 OP all'art. 630 c.p. sia da intendersi esclusivamente con riferimento al comma terzo di quest'ultimo articolo; a suo dire, l'art. 58 *quater* c. 4 OP si riferirebbe espressamente ai condannati per sequestro di persona *"che abbiano cagionato la morte del sequestrato"* e, dunque, non ai casi in cui la morte del sequestrato sia derivata dal delitto come conseguenza non voluta dal reo, ai sensi dell'art. 630 c. 2 c.p., che è la fattispecie a lei ascritta.

La questione appena prospettata impone di analizzare la disposizione di cui all'art. 58 *quater* c. 4 OP, la quale pone una disciplina molto chiara: per determinati tipi di reato (*"i condannati per i delitti di cui agli artt. 289 bis e 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato"*) l'ammissibilità dei benefici di cui all'art. 4 *bis* c. 1 OP è subordinata all'espiazione effettiva di almeno due terzi della pena inflitta in caso di pena temporanea o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.

Ciò premesso, è necessario anzitutto analizzare il significato dell'espressione contenuta nell'art. 58 *quater* c. 4 OP "che abbiano cagionato la morte del sequestrato", concentrandosi in particolare sul significato giuridico del verbo "cagionare".

E' evidente che nel caso di specie non si tratti di omicidio volontario, ma di delitto aggravato dall'evento. E' ben vero che lo schema legale di tale delitto aggravato è costruito in termini di responsabilità oggettiva, poiché non sembra richiedere alcuna partecipazione soggettiva rispetto all'evento, che deriva solo causalmente dalla condotta materiale dell'agente; tuttavia, preso atto della sussistenza del nesso di causalità (imputabilità di tipo oggettivo), alla luce del principio di colpevolezza, è necessario interpretare tale fattispecie nel senso della necessaria presenza di una quota di colpa anche rispetto all'evento non voluto. In altri termini, l'aver cagionato la morte del sequestrato appare un presupposto imprescindibile per la configurazione di tale fattispecie di reato, e ciò indipendentemente dal fatto che la morte sia stata effettivamente voluta (nel caso del terzo comma dell'art. 630 c.p.) o non voluta (nel caso del secondo comma dell'art. 630 c.p.) dalla detenuta. Dunque, il verbo "cagionare" - a differenza di quanto sostenuto dall'istante - non implica necessariamente la sussistenza in capo all'agente della volontà di causare la morte della vittima, come avviene nei casi di omicidio doloso. In questo senso, dunque, [redacted] ha, in effetti, concorso a cagionare la morte del piccolo [redacted], nel senso che (anche) la sua condotta ha causato l'evento morte, anche se non effettivamente voluto.

Dunque, il fatto che l'art. 58 *quater* c. 4 OP contenga l'espressione "che abbiano cagionato la morte del sequestrato" significa necessariamente che le soglie di legittimità contenute in tale norma si riferiscono a tutti i condannati del delitto di cui all'art. 630 c.p., che abbiano cagionato la morte della vittima, sia con dolo sia con la sola previsione dell'evento, nei termini in cui la giurisprudenza di legittimità interpreta la fattispecie del delitto aggravato dall'evento. Ne consegue che la posizione giuridica della [redacted] rientra pienamente nella disciplina di cui al comma quarto dell'art. 58 *quater* OP.

Chiarito ciò, va rilevato che [redacted], condannata ad anni 24 di reclusione, ad oggi ha effettivamente espiato anni 13 mesi 1 giorno 12 di reclusione (esclusi anni 2 mesi 7 giorni 5 di L.A., come richiesto dall'avverbio "effettivamente" presente nel testo della norma in questione; interpretazione confermata del resto anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 149/2018); ai sensi dell'art. 58 *quater* c. 4 OP, dunque, vi sarebbe una preclusione temporale per l'accesso ai permessi premio, non avendo la detenuta espiato i due terzi della pena inflitta (16 su 24 anni di reclusione): l'istanza sarebbe perciò inammissibile e ciò senza alcun rilievo, peraltro, del riconoscimento della collaborazione impossibile (richiesto dalla detenuta in data 28.9.2018). Infatti, posto che l'art. 58 *ter* c. 1 OP esclude l'applicabilità dei limiti di pena in esso indicati nel caso di collaborazione positiva (o nelle condizioni ad essa equiparate ai sensi dell'art. 4 *bis* c. 1 *bis* OP), una medesima deroga non è invece prevista nell'ordinamento penitenziario per i limiti di pena fissati dall'art. 58 *quater* c. 4 OP; quest'ultimo articolo quindi "si pone come norma speciale rispetto alla previsione dell'art. 58 *ter* ord. penit." (sentenza Corte Suprema di Cassazione, Prima sezione Penale, n. 3758/2016).

Va però rilevato che la suddetta disciplina è stata dichiarata incostituzionale con recente sentenza della Corte Costituzionale n. 149/2018 con esclusivo riferimento, tuttavia, ai soli condannati all'ergastolo per i delitti di cui agli artt. 289 bis e 630 c. 3 c.p., con le seguenti motivazioni:

* la Corte Costituzionale ha censurato la disposizione di cui all'art. 58 quater c. 4 OP perché contraria al principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., evidenziando alcuni profili differenziali del regime applicabile ai soli condannati all'ergastolo per sequestro a scopo di estorsione, terrorismo o eversione, rispetto a quello applicabile alla generalità degli altri condannati all'ergastolo, soggetti o meno alle preclusioni di cui all'art. 4 bis OP. In particolare, la disparità di trattamento è stata rivenuta laddove solo per i primi, pur in presenza di una loro collaborazione con la giustizia o delle condizioni ad essa equiparate, le soglie di pena previste per la generalità dei condannati non vigono, in quanto sostituite dall'unica soglia dei ventisei anni di pena effettivamente espiata;

* inoltre, il regime derogatorio di cui all'art. 58 quater c. 4 OP è stato censurato anche sotto il profilo di irragionevolezza rispetto al principio di finalità rieducativa della pena ex art. 27 c. 3 Cost., il quale richiede necessariamente una gradualità e progressività trattamentale (*"L'appiattimento all'unica e indifferenziata soglia di ventisei anni per l'accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell'art. 4 bis ordin. penit. si pone, infatti, in contrasto con il principio – sotteso all'intera disciplina dell'ordinamento penitenziario in attuazione del canone costituzionale della finalità rieducativa della pena – della progressività trattamentale e flessibilità della pena. [...] La disciplina in questa sede censurata sovverte irragionevolmente a tale logica gradualistica"*);

* infine, un terzo profilo di irragionevolezza della disposizione in questione è stato ravvisato dalla Corte laddove la preclusione temporale di cui all'art. 58 quater c. 4 OP blocca in modo automatico l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati a tali reati, impedendo di fatto al giudice di effettuare una valutazione individuale sul concreto percorso di risocializzazione del detenuto, e ciò in forza della presunzione di una sua maggiore pericolosità basata unicamente sul titolo di reato commesso. Tale disciplina sembrerebbe ispirata unicamente a esigenze di prevenzione sociale, ponendosi così in netto contrasto con le posizioni in materia della Corte Costituzionale, che invece appaiono sempre più ostili all'applicazione di automatismi e presunzioni assolute di pericolosità in materia di reati ostativi, come quello del caso di specie; la funzione di rieducazione e risocializzazione della pena, così come sancita all'art. 27 c. 3 Cost., richiede, invece, l'individualizzazione del trattamento penitenziario, indipendentemente dal titolo di reato (*"Incompatibili con il vigente assetto costituzionale sono invece previsioni, come quella in questa sede censurata, che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati – i quali pure abbiano partecipato in modo significativo al percorso di rieducazione [...] in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero all'esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati"*);

* la Corte ha individuato un ulteriore profilo disparitario nella disciplina speciale applicabile ai soli ergastolani per tali delitti, laddove ha constatato che tale disciplina è insensibile alla collaborazione processuale del detenuto o alle situazioni ad esse equiparate dall'art. 4 bis OP (collaborazione impossibile o inesigibile), e ciò a differenza di quanto accade per tutti gli altri ergastolani condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis c. 1 OP, *"per i quali la collaborazione con la giustizia rende inoperanti, ai sensi dell'art. 58 ter, le più gravosi soglie per l'accesso a ciascun beneficio introdotte con la medesima novella del 1991, con conseguente riespansione delle ordinarie soglie applicabili alla generalità dei condannati"*.

Stante, dunque, il riferimento espresso unicamente ai condannati alla pena dell'ergastolo, la suddetta disciplina rimane però tuttora in vigore per i condannati a pena detentiva temporanea per l'analogo delitto aggravato dall'evento.

Ciò posto, si ravvisa un'evidente disparità di trattamento, laddove, in riferimento ai medesimi reati, per gli ergastolani tornerebbero ad applicarsi, a seguito della suddetta pronuncia di incostituzionalità, i limiti di pena ordinari (peraltro già di per sé stringenti) previsti dagli artt. 30 *ter* e 4 *bis* OP, mentre per i condannati a pena detentiva temporanea rimarrebbero in vigore i più rigidi limiti previsti dalla norma in questione: l'art. 58 *quater* c. 4 OP pone, dunque, una irragionevole eccezione in *petus*.

D'altronde è la stessa Corte Costituzionale, al punto 10 della menzionata sentenza, ad affermare la consapevolezza di tale disparità di trattamento: *«Questa Corte è consapevole che la presente pronuncia potrebbe a sua volta creare disparità di trattamento rispetto alla disciplina – non sottoposta in questa sede a scrutinio di legittimità – dettata dallo stesso art. 58 quater, comma 4, ordin. penit. in relazione ai condannati a pena detentiva temporanea per i delitti di cui agli artt. 289 bis e 630 cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato. Tuttavia, tale consapevolezza non può costituire ostacolo alla dichiarazione di illegittimità della disciplina qui esaminata; e ciò in base al costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui anche se «qualunque decisione di accoglimento produce effetti sistemici [...] questa Corte non può tuttavia negare il suo intervento a tutela dei diritti fondamentali per considerazioni di astratta coerenza formale» nell'ambito del sistema (sentenza n. 317 del 2009). Spetterà al legislatore individuare gli opportuni rimedi alle eventuali disparità di trattamento che si dovessero produrre in conseguenza della presente pronuncia».*

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene questo Magistrato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 58 *quater* c. 4 OP nella parte in cui prevede che il condannato a pena detentiva temporanea per il reato di cui all'art. 630 c. 2 c.p. che abbia cagionato la morte del sequestrato non è ammesso ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4 *bis* OP se non abbia effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata.

La questione è rilevante poiché la soluzione circa la legittimità costituzionale o meno della norma applicabile al caso concreto appare imprescindibile per procedere alla valutazione nel merito dell'istanza avanzata. In particolare, è evidente il collegamento fra la norma della cui costituzionalità si dubita e l'oggetto del procedimento pendente avanti questo Ufficio di Sorveglianza. Invero, sussistendo tutti gli altri requisiti di ammissibilità (il riconoscimento della collaborazione impossibile *ex* artt. 58 *ter* e 4 *bis* c. 1 *bis* OP e l'assenza di elementi da cui desumere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva), l'unico ostacolo alla concessione dei benefici richiesti è rappresentato proprio dall'art. 58 *quater* c. 4 OP: se la disciplina in questione venisse ritenuta conforme alla Costituzione, si applicherebbe, come detto, la soglia di espiazione effettiva dei due terzi di pena inflitta (senza contare, dunque, i giorni di LA e senza alcun rilievo della collaborazione impossibile o inesigibile); tuttavia, laddove invece la stessa venisse dichiarata incostituzionale, tornerebbero in vigore le più ampie soglie ordinarie previste normalmente per tutti gli altri tipi di reati ostativi di cui all'art. 4 *bis* OP. Conseguentemente, in tale secondo caso, la detenuta, per accedere ai permessi premio, dovrebbe aver espiato metà della pena inflitta o, secondo

il criterio moderatore, almeno 10 anni di reclusione, ai sensi dell'art. 30 *ter* c. 4 lett. c) OP: l'istanza troverebbe allora accoglimento.

Da tali elementi deriva, dunque, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'odierna ordinanza: da tale disposizione dipende l'applicazione, nel caso di specie, di un'eccezione in *petus* di un regime – quello previsto dall'art. 4 *bis* OP - già di per sé derogatorio in senso peggiorativo; è dunque dirimente che la Corte Costituzionale si pronunci sulla fondatezza dell'odierna questione di legittimità costituzionale.

Inoltre, il dubbio di legittimità costituzionale non potrebbe neanche essere risolto sulla base del criterio dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione; trattasi di un passaggio obbligatorio che la legge impone al giudice rimettente, il quale, prima di rimettere – appunto - la questione alla Corte Costituzionale, è chiamato a verificare, anche con l'ausilio del diritto vivente, se vi è la possibilità di attribuire alla norma - della cui legittimità si dubita - un significato che si ponga in armonia con la Costituzione. E invero una tale interpretazione, nel caso di specie, sembra essere preclusa proprio dal punto 10 della sentenza Corte Cost. n. 149/2018 sopra riportato, laddove si afferma espressamente che quella pronuncia di incostituzionalità non può estendersi a casi che, seppur similari, non sono stati sottoposti in quella sede a scrutinio di legittimità. In ogni caso, l'art. 58 *quater* c. 4 OP non sembra essere una norma contenente plurimi significati e, dunque, suscettibile di svariate interpretazioni, ma anzi è una disposizione con un significato univoco: non si ravvisa, dunque, in questo caso la possibilità di una interpretazione adeguatrice che possa ovviare al trattamento disparitario prodotto dal rigido limite temporale previsto dalla norma.

Ciò posto, con riferimento ai singoli motivi di censura della norma, valgono per i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 c.p. tutte le medesime doglianze di incostituzionalità accolte dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 149/2018 relativa – come detto – ai soli ergastolani per il medesimo delitto, e sopra riportate, che qui si richiamano per intero.

Oltre alle suddette violazioni riconosciute dalla Corte, nel caso di specie, si ravvisa a maggior ragione un profilo di irragionevolezza rispetto al principio di uguaglianza *ex* art. 3 Cost., laddove, a seguito della menzionata pronuncia di incostituzionalità parziale della norma, vige una disciplina differenziata a seconda che il reo sia ergastolano o condannato a pena detentiva temporanea. Invero, stante l'identità di *ratio* tra le due situazioni (medesimi reati) ed altresì l'appartenenza al medesimo schema legale, questo Magistrato ravvisa che se tale regime derogatorio è stato dichiarato incostituzionale per gli ergastolani, *a fortiori* dovrebbe essere ritenuto tale anche per i condannati a pena detentiva temporanea; sarebbe infatti paradossale sottoporre ad un regime penitenziario più stringente e peggiorativo condannati a pena detentiva temporanea – e, dunque, evidentemente responsabili di reati meno gravi –, rispetto a quello applicabile ai condannati all'ergastolo per i medesimi fatti, certamente più gravi.

Infine, sembra sussistere un'ulteriore violazione del principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 Cost., laddove la Corte, con la menzionata sentenza, ha riconosciuto che l'avverbio “*effettivamente*” comporterebbe un trattamento differenziato tra la generalità dei condannati all'ergastolo e gli ergastolani *ex* artt. 289 bis e 630 c.p., rilevando, infatti, che “*mentre, dunque, per la generalità dei condannati le soglie temporali di accesso ai singoli benefici possono essere anticipate per effetto delle detrazioni conseguenti alla liberazione anticipata, in proporzione al numero di semestri nei quali la loro partecipazione all'opera di rieducazione sia stata valutata in termini positivi, la soglia*

dei due terzi di pena o di ventisei anni nel caso di ergastolo, per le speciali categorie di condannati cui si riferisce l'art. 58 quater, non è suscettibile di alcuna riduzione per effetto della liberazione anticipata, pure eventualmente maturata dal condannato per effetto della sua partecipazione all'opera rieducativa durante l'intero corso della sua permanenza in carcere". Secondo la Corte, questa disciplina comporterebbe il forte indebolimento dell'incentivo a partecipare all'opera di rieducazione: "[...] è assai probabile che il condannato all'ergastolo [...] possa non avvertire, quanto meno in tutta la prima fase di esecuzione della pena, alcun pratico incentivo ad impegnarsi nel programma rieducativo, in assenza di una qualsiasi tangibile ricompensa in termini di anticipazione dei benefici che non sia proiettata in un futuro ultraventennale, percepito come lontanissimo nell'esperienza comune di ogni individuo (sentenza n. 276 del 1990)".

Anche in questo caso, questo Magistrato ritiene che se tali argomentazioni sono valide con riferimento agli ergastolani, possano ritenersi, a maggior ragione, tali anche per i condannati a pena detentiva temporanea per il medesimo delitto di cui all'art. 630 c. 2 c.p.

Per le ragioni sopra esposte, ad avviso di questo Magistrato, sussistono ragioni di contrasto della norma contenuta nell'art. 58 quater c. 4 OP con gli artt. 3 e 27, c. 3 Cost. e pertanto, preso atto della rilevanza in fatto, deve sollevarsi questione di illegittimità costituzionale, che si ritiene non manifestamente infondata.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 quater c. 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma 3 Cost. nella parte in cui prevede che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 c. 2 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.


Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata alle parti interessate e al Procuratore Generale di Bologna, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, 13/05/2019

Il Magistrato di Sorveglianza

Simone Luerti



TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 MAG. 2019

Direttore Amministrativo
(dr. Massimo P. SABATO)

